

Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia
Servizio formazione

AVVISO

per la presentazione di candidature
per la gestione del

Servizio di individuazione,
validazione e certificazione delle
competenze (IVC)

INDICE

1. PREMESSA.....	3
2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO	3
3. AZIONI PREVISTE	5
4. DURATA DELL'INCARICO.....	5
5. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI	6
6. REQUISITI DELLA CANDIDATURA.....	6
7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA	7
8. SELEZIONE DELLA CANDIDATURA	8
9. APPROVAZIONE DELLA CANDIDATURA	15
10. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE	16
11. TRATTAMENTO DEI DATI	17
12. ELEMENTI INFORMATIVI.....	17
13. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO	18
14. DISPOSIZIONI FINALI.....	18

1. PREMESSA

1. Il Servizio formazione della Direzione centrale lavoro, formazione, istruzione e famiglia attraverso il presente Avviso intende individuare un unico soggetto responsabile su tutto il territorio regionale dell'erogazione del Servizio di identificazione, validazione e certificazione delle competenze, di seguito Servizio IVC, così come disciplinato dal documento "Il sistema regionale di certificazione delle competenze – Linee guida regionali per l'individuazione, validazione e certificazione delle competenze" approvato con Deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 26 gennaio 2023.
2. L'individuazione di un unico soggetto attuatore intende:
 - dare stabilità, certezza e visibilità al Servizio IVC di competenza regionale consentendo, a seguito della fase sperimentale che ha permesso di verificarne le condizioni di erogazione, la sua definitiva messa a regime;
 - favorire il coordinamento tra i diversi soggetti coinvolti nelle attività di identificazione e di valutazione delle competenze;
 - attivare prassi metodologiche, valutative e amministrative omogenee su tutto il territorio regionale.

2. QUADRO NORMATIVO E CONTESTO DI RIFERIMENTO

1. Il quadro normativo e gli atti di riferimento del presente avviso sono i seguenti:
 - a. Normativa nazionale
 - Legge 28 giugno 2012, n. 92 recante: "Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita" e in particolare i commi da 51 a 61 e da 64 a 68 dell'articolo 4;
 - Decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13 recante ""Definizione delle norme generali e dei livelli essenziali delle prestazioni per l'individuazione e validazione degli apprendimenti non formali e informali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale di certificazione delle competenze, ai sensi dell'articolo 4, commi 58 e 68, della legge 28 giugno 2012, n. 92";
 - Decreto interministeriale del 30 giugno 2015 concernente la definizione di un quadro operativo per il riconoscimento a livello nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze, nell'ambito del repertorio nazionale dei titoli di istruzione e formazione e delle qualificazioni professionali di cui all'articolo 8 del D. Lgs. 16 gennaio 2013, n. 13;
 - Decreto interministeriale del 5 gennaio 2021, "Disposizioni per l'adozione delle linee guida per l'interoperatività degli enti pubblici titolari del sistema nazionale di certificazione delle competenze";
 - b. Normativa regionale
 - Legge regionale, n. 7 del 20 marzo 2000 "Testo unico in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso" e successive modifiche ed integrazioni;

- Legge regionale 21 luglio 2017, n. 27 “Norme in materia di formazione e orientamento nell’ambito dell’apprendimento permanente” e in particolare l’articolo 20;
- Deliberazione della Giunta regionale n. 115 del 26 gennaio 2023 con la quale è approvato il documento “Il sistema regionale di certificazione delle competenze – Linee guida regionali per l’individuazione, validazione e certificazione delle competenze”, di seguito DGR Certificazione;
- Regolamento per l’accreditamento delle sedi operative degli enti che gestiscono nel territorio della Regione attività di formazione professionale finanziate con risorse pubbliche, emanato con D.P.Reg. 07/Pres. del 12 gennaio 2005 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito Regolamento Accreditamento;
- Regolamento recante modalità di organizzazione, di gestione e di finanziamento delle attività di formazione professionale e delle attività non formative connesse ad attività di formazione professionale, in attuazione dell’articolo 53 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 (ordinamento della formazione professionale), emanato con D.P.Reg. n. 0140/Pres. del 22 giugno 2017 e successive modifiche e integrazioni;

c. Atti regionali

- Documento “LR 27/2017, art. 26. Programma unitario 2021-2023 degli interventi in materia di formazione e orientamento permanente della Regione Friuli Venezia Giulia” approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 1012 del 3 luglio 2020;
- Documento “Apprendiamo @ Lavoriamo in FVG – Piano per l’apprendimento permanente degli adulti in Friuli Venezia Giulia”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1422 del 17 settembre 2021;
- Documento “Metodologie e criteri per la selezione delle operazioni ex art. 40 c.2 lett. a) del Regolamento (UE) n. 2021/1060”, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1952 del 16 dicembre 2022, di seguito Metodologie.

2. Tenuto conto che il Servizio IVC potrebbe essere anche finanziato per talune categorie di utenti individuati dai documenti annuali di programmazione del Programma Regionale (PR) FSE+ 2021-2027, la normativa di riferimento è la seguente:

- Regolamento (UE) 2021/1060 del 24 giugno 2021 recante le disposizioni comuni applicabili al Fondo europeo di sviluppo regionale, al Fondo sociale europeo Plus, al Fondo di coesione, al Fondo per una transizione giusta, al Fondo europeo per gli affari marittimi, la pesca e l’acquacoltura, e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo, migrazione e integrazione, al Fondo Sicurezza interna e allo Strumento di sostegno finanziario per la gestione delle frontiere e la politica dei visti;
- Regolamento (UE) 2021/1057 del 24 giugno 2021 che istituisce il Fondo sociale europeo Plus (FSE+) e che abroga il regolamento (UE) n. 1296/2013;
- Accordo di Partenariato della politica di coesione europea 2021-2027 dell’Italia, presentato in versione definitiva il 10 giugno 2022 e approvato con decisione della Commissione europea C(2022)4787 del 15 luglio 2022;
- Programma regionale (PR) FSE+ 2021-2027 della Regione autonoma Friuli Venezia Giulia approvato con decisione C(2022)5945 del 11 agosto 2022;

- Documenti annuali di programmazione del PR FSE+ denominati “Pianificazione periodica delle operazioni – PPO” e approvati dalla Giunta regionale con propria deliberazione.
3. Il rinvio a normative comunitarie, nazionali e regionali contenuto nel presente Avviso si intende effettuato al testo vigente delle medesime, comprensivo delle modifiche ed integrazioni intervenute successivamente alla loro emanazione.

3. AZIONI PREVISTE

1. Le azioni oggetto dell’incarico riguardano la realizzazione delle seguenti Fasi previste dalla DGR Certificazione:
 - a. Valutazione delle competenze, Fase 3 del Servizio IVC, finalizzata alla validazione e alla certificazione delle competenze;
 - b. Attestazione, Fase 4 del Servizio IVC, attraverso la quale, in base all’esito della Fase 3, vengono rilasciate le rispettive attestazioni secondo il format stabilito dal Servizio formazione;
 - c. Accesso al Servizio e Identificazione delle competenze, Fasi 1 e 2 del Servizio IVC, qualora espressamente previsto da uno specifico avviso o direttiva regionale.
2. Le azioni di cui al comma 1 comprendono anche la registrazione dei dati relativi all’erogazione del Servizio IVC nell’apposito sistema informativo regionale CER.CO.
3. Qualora l’erogazione del Servizio IVC sia finanziata attraverso risorse pubbliche, individuate nell’ambito dei documenti annuali di programmazione del PR FSE+ o di altre iniziative, le modalità di presentazione, selezione, approvazione e gestione delle domande di finanziamento sono disciplinate da apposite Direttive.
4. Le Direttive di cui al comma 3 provvedono inoltre a fornire indicazioni in merito sia all’inquadramento delle operazioni approvate nel sistema di monitoraggio con i relativi indicatori, sia alla gestione finanziaria, ai termini di esecuzione, ai termini per la rendicontazione e ai requisiti inerenti all’informazione, comunicazione e visibilità nonché le indicazioni sull’utilizzo dei sistemi informativi regionali.

4. DURATA DELL’INCARICO

1. L’incarico di durata triennale decorre dal **1 giugno 2023** o dal giorno successivo alla comunicazione al Servizio formazione dell’avvenuta formalizzazione dell’ATI qualora intercorsa dopo il 1 giugno 2023.
2. L’incarico termina al **31 maggio 2026**.

5. SOGGETTI PROPONENTI E SOGGETTI ATTUATORI

1. Sono ammesse alla presentazione delle candidature Associazioni temporanee d'impresa (ATI) tra i soggetti titolati dalla DGR Certificazione.
2. Possono fare parte delle ATI anche altri soggetti pubblici non territoriali e privati, senza scopo di lucro, aventi tra i propri fini statutari la formazione professionale con ruoli di supporto agli Enti titolati del Servizio IVC, quali, ad esempio, la messa a disposizione dei locali e delle attrezzature, il concorso nella promozione al Servizio IVC, ecc.
3. All'atto della presentazione della candidatura è sufficiente la manifestazione di volontà a costituirsi in ATI. Quest'ultima deve:
 - a. contenere la puntuale indicazione del capofila, della composizione, dei ruoli, degli impegni e delle obbligazioni dei singoli associati;
 - b. allegare i CV dei referenti degli organi funzionali previsti di cui all'articolo 6.
4. Ciascun soggetto titolato di cui al comma 1 può candidarsi come partecipante nell'ambito di una sola ATI.
5. Ai fini della presentazione della candidatura l'ATI deve assicurare la copertura del Servizio IVC nell'intero territorio regionale attraverso l'utilizzo delle proprie sedi ubicate in ciascuna provincia, garantendo il Servizio anche in ambito montano.
6. L'ATI selezionata assume la denominazione di soggetto attuatore del Servizio IVC.
7. A partire dalla data di avvio della prima attività di cui all'articolo 3, comma 1, l'ATI deve garantire che il Servizio IVC sia realizzato da soggetti accreditati nella macro tipologia A – Formazione iniziale ai sensi del Regolamento Accreditamento. L'ATI deve inoltre garantire che anche i soggetti di cui all'articolo 5 comma 2 siano in possesso dell'accREDITamento in almeno una delle macro tipologie di cui al Regolamento AccREDITamento.

6. REQUISITI DELLA CANDIDATURA

1. Tenuto conto della pluralità e complessità delle azioni oggetto dell'incarico ed al fine anche di garantire il coordinamento e l'omogeneità organizzativa dei processi, ciascuna candidatura deve:
 - a. dimostrare la disponibilità di una struttura organizzativa articolata in maniera tale da garantire l'efficacia, l'efficienza e la qualità delle attività promosse nel periodo di assegnazione dell'incarico;
 - b. prevedere un **comitato di pilotaggio** composto dai rappresentanti di tutti i soggetti titolati facenti parte dell'ATI. Il comitato sovrintende a tutte le questioni di carattere generale afferenti la programmazione, la gestione e il monitoraggio del Servizio IVC;

- c. prevedere all'interno della struttura organizzativa la presenza di almeno le seguenti figure:
- un **coordinatore generale**, dipendente con rapporto di lavoro subordinato di un soggetto facente parte dell'ATI, in possesso di un'esperienza almeno quinquennale di coordinamento di progetti complessi (per progetto complesso si intende un progetto comprendente una pluralità di azioni non solo formative integrate tra loro e finalizzate al raggiungimento di un unico obiettivo). Tale figura coordina la programmazione, la gestione e la promozione delle attività del Servizio IVC raccordandosi con tutti i soggetti coinvolti;
 - un **referente** per le attività di gestione amministrativa e contabile delle attività, dipendente con rapporto di lavoro subordinato di un soggetto facente parte dell'ATI, in possesso di un'esperienza almeno triennale nella specifica materia;
 - un **referente** per le attività di controllo e monitoraggio, dipendente con rapporto di lavoro subordinato di un soggetto facente parte dell'ATI, in possesso di un'esperienza almeno triennale nella specifica materia.
2. Con riferimento all'esperienza delle figure di cui al comma 1 le candidature devono riportare in allegato i relativi curriculum vitae predisposti su format europeo, datati, sottoscritti dagli interessati e corredati dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.
3. Il coordinatore generale ed i referenti delle attività di cui al comma 1 del presente articolo, partecipano, su invito del Servizio formazione, a tavoli nazionali e regionali in materia e si rapportano con gli uffici regionali per gli aspetti di competenza. Tenuto conto dell'importanza dei compiti affidati a tali figure professionali, l'ATI proponente si impegna a non sostituire i referenti indicati tranne in casi eccezionali (ad esempio, dimissioni e quiescenza degli interessati). In caso di sostituzione la persona proposta deve possedere i requisiti di esperienza di cui al comma 1, lettera c.
4. La proposta progettuale può prevedere la presenza di ulteriori professionalità di supporto ai referenti di cui al comma 1 che si intendono mettere a disposizione per la realizzazione delle attività di cui al presente Avviso. L'esperienza di tali ulteriori professionalità va documentata attraverso la presentazione del curriculum vitae predisposto su format europeo, datato, sottoscritto dall'interessato e corredato dalla copia fronte retro di un documento di identità leggibile e in corso di validità.

7. TERMINI E MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Ai fini della presentazione della candidatura il soggetto proponente deve inoltrare la seguente documentazione in formato pdf:
 - a. domanda di presentazione della candidatura, debitamente compilata sulla base del modello disponibile sul sito Internet [www.regione.fvg.it](http://www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area_operatori) *formazione-lavoro/formazione/area operatori* nella sezione Bandi e avvisi;

- b. formulario della candidatura, sulla base del modello disponibile sul sito Internet www.regione.fvg.it/formazione-lavoro/formazione/area operatori nella sezione Bandi e avvisi;
 - c. manifestazione di volontà dei soggetti coinvolti a costituire l'ATI di cui all'articolo 5, comma 3;
 - d. copia scansionata dell'avvenuto pagamento dell'imposta di bollo unitamente a una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà a firma del legale rappresentante del soggetto capofila indicato o suo delegato (va allegata la delega esplicita) in sede di presentazione della candidatura, in cui si evidenzia che il pagamento effettuato si riferisce esclusivamente alla candidatura presentata;
 - e. comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento già presentata al competente ufficio regionale **per i soggetti non accreditati** ai sensi del Regolamento Accreditamento alla data di presentazione della candidatura.
2. La documentazione di cui al comma 1, lettere a e c, deve essere sottoscritta con firma autografa o, in alternativa, con firma elettronica qualificata, formata nel rispetto delle regole tecniche di cui all'articolo 20, comma 3 del d.lgs. 82/2005, dal legale rappresentante di ciascun soggetto componente il raggruppamento o suo delegato (va allegata la delega esplicita). Qualora i sopracitati documenti siano sottoscritti con firme autografe è necessario allegare la copia fronte retro di un documento d'identità di ogni sottoscrittore, leggibile e in corso di validità. Per ogni sottoscrittore va inoltre allegato un documento attestante i poteri di firma all'atto della presentazione della candidatura.
3. La documentazione di cui al comma 1 deve essere presentata, dal soggetto individuato come capofila, al Servizio formazione esclusivamente tramite **posta elettronica certificata** (PEC) all'indirizzo lavoro@certregione.fvg.it, a partire dal **giorno successivo alla pubblicazione** del presente avviso nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) **ed entro le ore 12.00 del 18 aprile 2023**.
- Nel caso sia presentata più volte la medesima candidatura viene presa in considerazione l'ultima pervenuta entro i termini consentiti.
- Qualora per motivi di natura tecnica non risulti possibile inviare tutta la documentazione con un'unica PEC, è consentito l'invio della candidatura in più messaggi di posta elettronica certificata.
4. Si invita a compilare l'oggetto della PEC di cui al comma 3 nel seguente modo:
- "Avviso candidatura IVC. TRIESTE SF"
- Nel caso in cui per motivi di natura tecnica risulti necessario inviare la candidatura con più PEC, si invita inoltre a integrare l'oggetto del messaggio, aggiungendo, a titolo esemplificativo, "prima parte", "seconda parte", ecc.

8. SELEZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Le proposte di candidatura vengono selezionate sulla base del documento Metodologie secondo una procedura valutativa delle proposte articolata sulle seguenti due fasi consecutive:

- a. fase istruttoria di verifica d'ammissibilità;
- b. fase di selezione secondo la modalità di valutazione comparativa con l'applicazione dei criteri sotto riportati.

2. La **fase istruttoria** è incentrata sulla verifica della sussistenza dei seguenti requisiti di ammissibilità:

Requisito di ammissibilità		Cause di non ammissibilità generale
1	Rispetto dei termini di presentazione	▪ Mancato rispetto dei termini di presentazione previsti all'articolo 7, comma 3
2	Rispetto delle modalità di presentazione	▪ Mancato rispetto delle modalità di trasmissione della proposta di candidatura previste all'articolo 7, comma 3
3	Completezza e correttezza della documentazione	▪ Mancato utilizzo della domanda di presentazione della candidatura prevista all'articolo 7, comma 1, lettera a ▪ Mancato utilizzo del formulario previsto all'articolo 7, comma 1, lettera b ▪ Mancata presentazione della manifestazione di volontà dell'ATI dei soggetti coinvolti a costituire l'ATI, prevista all'articolo 7, comma 1, lettera c e comprensiva di tutti gli elementi richiesti (articolo 5, comma 3) ▪ Mancata sottoscrizione della domanda di presentazione della candidatura e della manifestazione di volontà di cui all'articolo 7, comma 2 ▪ Candidatura di un soggetto titolato come partecipante a più ATI (articolo 5, comma 4) ▪ Mancata indicazione della copertura regionale del Servizio IVC nell'intero territorio regionale comprensiva di quanto richiesto all'articolo 5, comma 5
4	Possesso dei requisiti giuridici soggettivi da parte del soggetto proponente	▪ Natura giuridica dei soggetti partecipanti all'ATI non conforme a quanto previsto all'articolo 5, commi 1 e 2 ▪ Firma non conforme rispetto a quanto previsto dal documento attestante i poteri di firma di cui all'articolo 7, comma 2
5	Possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa	▪ Mancata presentazione della comunicazione contenente gli estremi della richiesta di accreditamento di cui all'articolo 7, comma 1, lettera e (<i>per i soggetti non ancora accreditati</i>)

		▪ Mancata previsione, all'interno della struttura organizzativa, delle figure richieste di cui all'articolo 6, comma 2 ▪ Mancato rispetto di quanto previsto al presente articolo, comma 3
--	--	---

3. Per quanto concerne il possesso dei requisiti di capacità amministrativa, finanziaria e operativa, tenuto conto che le attività di cui al presente Avviso possono essere realizzate unicamente da soggetti accreditati:
- a. per i soggetti titolati di cui all'articolo 5, comma 1 e i soggetti privati di cui all'articolo 5, comma 2, qualora si tratti di un ente di formazione accreditato ai sensi della normativa regionale, i requisiti di capacità si danno per assolti;
 - b. per i soggetti privati di cui all'articolo 5, comma 2, qualora si tratti di un ente di formazione non ancora accreditato, i requisiti di capacità sono verificati nella procedura che conduce all'accreditamento, la cui richiesta deve essere stata presentata al competente ufficio regionale precedentemente alla presentazione della candidatura. Le proposte di candidature avanzate da un raggruppamento composto da uno o più soggetti non ancora accreditati sono oggetto di regolare valutazione e di inserimento nelle conseguenti graduatorie. In tal caso, l'individuazione del soggetto responsabile delle attività rimarrà sospesa per il termine ordinario della procedura di accreditamento in attesa del suo buon esito.
 - c. per i soggetti pubblici di cui all'articolo 5, comma 2, il possesso delle richiamate capacità si dà per assolto.
4. La **fase di selezione** secondo la modalità di valutazione comparativa è svolta da una Commissione costituita con decreto del responsabile del Servizio formazione in data successiva al termine per la presentazione delle candidature.

Ai fini della selezione delle candidature vengono adottate le seguenti definizioni:

Definizione	Descrizione
Criteri di selezione	Sono gli aspetti che si ritengono rilevanti per formulare un giudizio rispetto al progetto presentato
Sotto criteri	Sono una articolazione dei criteri di selezione
Indicatori	Sono le variabili attraverso cui si misurano le informazioni acquisite in funzione di un dato criterio o sotto criterio e supportano la formulazione di un giudizio
Giudizio	Sintetizza la valutazione delle informazioni acquisite per ciascun criterio o sotto criterio attraverso l'utilizzo di una scala standard
Coefficiente	Indica il livello di importanza del criterio o del sotto criterio
Punteggio	È il prodotto della seguente operazione: giudizio * coefficiente

Le candidature sono pertanto selezionate con l'applicazione dei seguenti criteri e con le modalità indicate:

Criterio di selezione: A - Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale Punteggio massimo: 15 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
A1. Adeguatezza del modello organizzativo e strutturale per il conseguimento delle finalità previste dall'Avviso	1. <i>Descrizione del modello organizzativo dell'ATI comprensiva della descrizione degli organi previsti, dei ruoli dei singoli partecipanti, degli impegni e delle obbligazioni dei singoli associati</i> Nota: si terrà conto di quanto indicato nella manifestazione di volontà di cui all'articolo 5, comma 3	2	10
A2. Adeguatezza della copertura territoriale	1. <i>Disponibilità di locali (numero di aule e laboratori) che si intendono mettere a disposizione per il Servizio IVC suddivisi per provincia e per singolo componente l'Associazione Temporanea</i>	1	5

Criterio di selezione: B - Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo delle competenze specifiche
Punteggio massimo: 12 punti

Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
B1. Esperienze relative al Servizio IVC	1. <i>Descrizione delle esperienze possedute in materia di IVC:</i> ▪ erogazione del Servizio IVC ▪ partecipazione a progetti sperimentali/pilota a livello regionale, nazionale, europeo in materia di IVC o comunque nell'ambito della valutazione e della certificazione ▪ elaborazione di studi, ricerche, metodologie in materia di IVC o comunque nell'ambito della valutazione e della certificazione ▪ altre attività che dimostrino il coinvolgimento e la maturazione di esperienze rispetto al Servizio IVC	0.8	4
	1. <i>Competenze specifiche dell'ATI relativamente alle professionalità messe a disposizione per le attività previste (con particolare riferimento alle figure previste dall'Avviso)</i>	1	5
B2. Adeguatezza delle competenze dedicate alla realizzazione delle attività previste dall'Avviso	2. <i>Competenze specifiche dell'ATI relativamente alle ulteriori eventuali professionalità messe a disposizione</i>	0,6	3

Criterio di selezione: C - Coerenza, qualità e innovatività Punteggio massimo: 21 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
C1. Coerenza, qualità e innovatività delle modalità attuative delle attività	1. <i>Descrizione delle modalità con cui si concorre alla promozione del Servizio IVC sul territorio regionale</i>	0,2	1
	2. <i>Descrizione delle modalità di raccordo con il soggetto titolato alla fase di identificazione e messa in trasparenza delle competenze</i>	0,8	4
	3. <i>Descrizione delle modalità di organizzazione dei processi di valutazione delle competenze finalizzati alla validazione e/o alla certificazione</i> <i>(le modalità di verifica e valutazione della documentazione relativa agli utenti in ingresso al processo valutativo; la progettazione di dettaglio delle procedure di prova di verifica; la realizzazione delle procedure e delle prove di verifica; le modalità di raccordo tra l'Esperto per la pianificazione e realizzazione delle attività valutative e l'Esperto di contenuto; il processo del rilascio delle attestazioni in esito alla valutazione delle competenze)</i>	1	5
	4. <i>Previsione di metodologie innovative nella conduzione dei colloqui e nella realizzazione delle prove prestazionali</i>	1	5
	5. <i>Descrizione delle modalità di accesso al Servizio IVC e di supporto all'utenza nella fase iniziale e in esito alla conclusione del Servizio attivato</i> (compilazione Documento di Trasparenza)	0,8	4
	6. <i>Descrizione delle modalità di controllo e monitoraggio delle attività programmate</i>	0,4	2

Criterio di selezione: D - Coerenza con i principi orizzontali del PR Punteggio massimo: 2 punti			
Sotto criterio	Indicatore	Coefficiente	Punteggio massimo
D1. Coerenza con i principi orizzontali del PR	1. Descrizione delle modalità di attuazione delle iniziative riferite a: ▪ l'accessibilità per le persone con disabilità, ▪ la garanzia della parità di genere e della non discriminazione, ▪ il rispetto dei principi della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, ▪ dello sviluppo sostenibile e della politica dell'Unione europea in materia ambientale	0,4	2

5. La scala di giudizio riferita a tutti gli indicatori di cui al comma 4, con esclusione del sotto criterio A2, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo convincente e approfondito. Sono forniti gli elementi richiesti su tutti gli aspetti e non ci sono aree di non chiarezza.
4 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo pertinente anche se sono possibili alcuni miglioramenti. Sono forniti gli elementi richiesti su tutte o quasi tutte le questioni poste.
3 punti	Gli aspetti previsti dal criterio sono affrontati in modo globale ma sono presenti parecchi punti deboli. Sono forniti alcuni elementi significativi ma ci sono diverse questioni per cui mancano dettagli o gli elementi forniti sono limitati.
2 punti	Gli aspetti proposti dal criterio sono affrontati parzialmente o si forniscono elementi non completi. Sono affrontate solo in parte le questioni poste o sono forniti pochi elementi rilevanti.
1 punto	Gli aspetti previsti dal criterio non sono affrontati (o sono affrontati marginalmente) o gli stessi non possono essere valutati per i molti elementi carenti o non completi. Non sono affrontate le questioni poste o sono forniti elementi poco rilevanti.

In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a **0 punti**.

6. La scala di giudizio riferita al sotto criterio A2 della Tabella di cui al comma 4, si articola nel modo seguente:

Scala di giudizio	Descrizione
5 punti	401 o più locali
4 punti	Da 301 a 400 locali
3 punti	Da 201 a 300 locali
2 punti	Da 101 a 200 locali
1 punto	Fino a 100 locali
In caso di mancata compilazione o di compilazione completamente non pertinente, il punteggio assegnato è pari a 0 punti .	

7. Il punteggio massimo attribuibile a ciascuna candidatura è pari a **50 punti**.
8. La soglia minima di punteggio utile per l'inserimento in graduatoria è fissata in **30 punti**.
9. Qualora ricorra il caso dell'attribuzione finale del medesimo punteggio a due o più proposte di candidatura si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio C - Coerenza, qualità e innovatività. Nel caso di ulteriore situazione di parità si prenderà in considerazione il punteggio ottenuto nel criterio A - Affidabilità del soggetto proponente sotto il profilo organizzativo/strutturale. Qualora perduri la situazione di parità si prenderà in considerazione la data di presentazione.
10. Le proposte di candidature sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse con la sottoscrizione del verbale di selezione.
11. Gli esiti della verifica di ammissibilità e della valutazione della Commissione sono approvati con decreto del Dirigente responsabile del Servizio formazione entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di selezione da parte della Commissione di valutazione.

9. APPROVAZIONE DELLA CANDIDATURA

1. Il responsabile del Servizio formazione, entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale da parte della Commissione di valutazione approva con decreto:
 - a. la graduatoria delle candidature che hanno raggiunto la soglia minima di punteggio prevista all'articolo 8, comma 8; tale graduatoria contiene l'indicazione della candidatura che in virtù del punteggio più alto conseguito, diviene soggetto attuatore delle attività previste dal presente Avviso fatto salvo quanto stabilito all'articolo 8, comma 3;
 - b. l'elenco delle candidature non approvate;

- c. l'elenco delle candidature escluse dalla valutazione.
2. Il suddetto decreto è pubblicato, con valore di notifica per i soggetti interessati, nel Bollettino ufficiale della Regione (BUR) e sul sito www.regione.fvg.it.
3. L'incarico da parte della Regione è condizionato alla formalizzazione dell'ATI che deve intervenire **entro 60 giorni** dalla pubblicazione nel BUR dell'approvazione della graduatoria.

10. IMPEGNI DEL SOGGETTO ATTUATORE

1. Il soggetto attuatore si impegna a:
 - inviare al Servizio formazione **entro 30 giorni** dalla formalizzazione della costituzione dell'ATI il regolamento interno sottoscritto da tutti i soggetti e relativo alle modalità di gestione dei rapporti reciproci;
 - concorrere alla promozione del Servizio IVC per tutta la durata dell'incarico;
 - programmare la realizzazione delle diverse fasi del Servizio IVC nel rispetto della DGR Certificazione e qualora il Servizio stesso sia finanziato con fondi pubblici delle indicazioni fornite dalle relative Direttive regionali;
 - garantire la copertura del Servizio IVC rispetto alle competenze e ai settori economico professionali sviluppati nel Repertorio delle qualificazioni regionali nel tempo vigente;
 - rispettare gli standard di erogazione e di costo del Servizio IVC e di cui alla DGR Certificazione;
 - gestire amministrativamente e contabilmente nei confronti del Servizio formazione tutte le attività previste dal presente Avviso qualora siano finanziate da fondi pubblici utilizzando i sistemi informativi regionali previsti dalla Direttive di cui all'articolo 4, comma 4;
 - popolare il sistema informativo regionale CER.CO con tutti i dati raccolti durante la realizzazione delle diverse fasi del Servizio IVC nel rispetto della normativa vigente in materia di privacy;
 - predisporre sulla base delle indicazioni del Servizio formazione degli specifici rapporti di monitoraggio delle attività;
 - assicurare il mantenimento degli organi e delle figure previste dall'articolo 6, comma 1;
 - tener conto nella programmazione delle attività di cui all'articolo 3, comma 1, delle esigenze della minoranza slovena per la tutela e la valorizzazione della sua identità linguistica e culturale;
 - portare a termine entro il 30 novembre 2026 i processi di valutazione delle competenze e il rilascio delle attestazioni avviate entro il 31 maggio 2026, ovvero a favorire il passaggio dei processi al nuovo soggetto individuato dal Servizio formazione.
2. Nel caso in cui il soggetto attuatore risultasse inadempiente relativamente agli impegni di cui al presente articolo il Servizio formazione si riserva di procedere alla revoca dell'incarico.

11. TRATTAMENTO DEI DATI

1. I dati personali e sensibili forniti al Servizio formazione saranno raccolti, trattati e conservati, nel rispetto dei principi di correttezza, liceità e trasparenza amministrativa, per la gestione ed il corretto svolgimento delle procedure di cui al presente Avviso, secondo le modalità previste dalle leggi e dai regolamenti vigenti, in ottemperanza a quanto stabilito dal d.lgs. 196/2003, Codice in materia di protezione dei dati personali, dal d.lgs. 101/2018 e dal Regolamento (UE) n. 679/2016 del Parlamento europeo e del Consiglio.
2. I dati saranno trattati a mezzo di sistemi informatici o manuali per le finalità istituzionali di:
 - selezione ed autorizzazione di operazioni formative/non formative e di soggetti formativi per l'attuazione di tali operazioni;
 - comunicazione di dati a soggetti previsti dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, oltre alle necessarie comunicazioni ad altre amministrazioni o autorità pubbliche di gestione, controllo e vigilanza;
 - monitoraggio, valutazione e indagini statistiche sui destinatari di interventi formativi/non formativi;
 - gestione dei procedimenti contributivi.e saranno conservati in archivi informatici e/o cartacei.
3. Ai sensi dell'articolo 13 del Codice privacy si segnala che:
 - il titolare del trattamento è la Regione autonoma Friuli Venezia Giulia, piazza Unità d'Italia 1, Trieste, nella persona del Presidente in carica;
 - il responsabile della protezione dei dati è raggiungibile all'indirizzo: piazza Unità d'Italia 1, Trieste, PEC: privacy@certregione.fvg.it;
 - il responsabile della sicurezza dei trattamenti effettuati con ausili elettronici o comunque automatizzati e della conservazione dei dati è INSIEL S.p.A., Via San Francesco 43, Trieste.

12. ELEMENTI INFORMATIVI

1. Il Responsabile del procedimento è il direttore del Servizio formazione, attualmente la dott.ssa Raffaella Pengue (040 3775298 – raffaella.pengue@regione.fvg.it).
2. Il Responsabile dell'istruttoria e la persona di contatto a cui rivolgersi per ulteriori informazioni è il titolare della Posizione organizzativa integrazione dei sistemi formativi, definizione di standard di competenze e di profili professionali, attualmente dott. Fulvio Fabris (040 3775028 – fulvio.fabris@regione.fvg.it).

13. SINTESI DEI TERMINI DI RIFERIMENTO

1. Al fine di fornire un quadro complessivo dei termini di riferimento e confermando quanto già in parte indicato nelle precedenti pagine, si riepilogano i seguenti termini:
 - a. le proposte di candidatura devono essere presentate entro le ore 12.00 del 18 aprile 2023;
 - b. le proposte di candidatura sono selezionate entro 60 giorni dal termine ultimo per la presentazione delle stesse;
 - c. le candidature sono approvate entro 30 giorni dalla data di conclusione della selezione delle operazioni, fatto salvo quanto stabilito all'articolo 7, comma 3.

14. DISPOSIZIONI FINALI

1. Il Servizio formazione ha la facoltà di revocare l'incarico qualora nel periodo di riferimento intervengano disposizioni legislative nazionali o regionali che modificano sostanzialmente il quadro normativo di riferimento rendendo di fatto necessaria la ricerca di soluzioni organizzative e gestionali diverse. Analogamente, tali modifiche del quadro normativo potranno comportare la revisione dei termini di durata dell'incarico, degli impegni e delle responsabilità ad esso correlati.